



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 28/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 30/10/2015 al n. 143532, con la quale il Sig. Messina Salvatore Biagio, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data dell'1/09/2018 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 1324565 del 27/11/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, che il Sig. Messina Salvatore Biagio ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 25/09/2018;
- VISTA la nota prot. n. 2930 dell'8/01/2018, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 70114 del 21/06/2018 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/10/2018;
- VISTO il DA n. 1999 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 25/11/1987, reg. n. 33, fgl. n. 337, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di Operaio;
- VISTO il DDR n. 5745 del 24/10/1996 con il quale al Sig. Messina Salvatore Biagio sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 5 e giorni 9;
- VISTO il DDS n. 744 del 25/02/2016 con il quale al Sig. Messina Salvatore Biagio sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 1, mesi 7 e giorni 24;
- VISTO il DDG n. 7207 del 02/09/2008 con il quale il Sig. Messina Salvatore Biagio, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- CONSIDERATO che il Sig. Messina Salvatore Biagio a decorrere dal 30/09/2018 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 30/09/2018	33	4	0
Servizio ricongiunto (DDR n. 5745 del 24/10/1996)	5	0	9
Servizio riconosciuto (DDS n. 744 del 25/02/2016)	1	7	24
TOTALE ANZIANITA' CONTRIBUTIVA UTILE A PENSIONE	40	0	3

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/10/2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. MESSINA SALVATORE BIAGIO, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "C" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 10 SET. 2018



IL DIRIGENTE GENERALE

Rosalia Ripia